



Infortunio in itinere: i limiti spaziali del percorso tutelato

a cura di Fabrizio Vazio – Esperto in materia previdenziale e assicurativa

Come noto, l'infortunio in itinere è stato normato dal D.Lgs. n.38/00, che lo tratta all'art.12. In precedenza, la giurisprudenza aveva fornito svariate indicazioni, poi tradotte in gran parte nella norma.

Tuttavia la definizione contenuta nel decreto, ovvero che ai fini dell'infortunio in itinere l'assicurazione comprende (fra l'altro) gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, non risulta completamente esaustiva rispetto a una domanda: dove inizia l'itinere? Sulla pubblica via? O già dentro il "luogo di abitazione"?

Dove inizia l'itinere?

È noto che l'uso del mezzo debba essere effettivamente "*necessitato*": non devono cioè sussistere mezzi pubblici che percorrano l'intero tragitto casa-lavoro. L'uso è altresì necessitato quando gli orari dei mezzi pubblici non coincidano con quello di lavoro.



Una volta, però, che sia acclarata la necessità del mezzo privato, si è coperti, ad esempio, se ci si infortuna percorrendo la rampa del garage condominiale ove è ritirata l'auto?

È evidente che le pertinenze e le aree condominiali dell'abitazione del lavoratore sono di suo esclusivo o comune godimento, ma egli deve comunque necessariamente percorrerle per accedere alla via pubblica.

In proposito, va chiarito che mai vi sono stati dubbi (né prima né dopo il D.Lgs. n.38/00) sul fatto che l'evento occorso nell'abitazione del lavoratore non sia tutelabile. Più complesso è il problema relativo agli eventi occorsi nell'ambito degli spazi condominiali: si pensi, ancora, a un lavoratore caduto dalle scale del condominio mentre sta scendendo per andare a prendere l'auto con la quale andrà al lavoro.

Il problema non è stato posto molte volte all'attenzione della Suprema Corte, ma a sufficienza per trarre conclusioni che l'Istituto assicuratore ha, fin dal 2004, tradotto in indicazioni per le sedi, poi confermate anche dalla giurisprudenza successiva.

Il principio posto dalla giurisprudenza è chiaro: **per l'indennizzabilità occorre che l'infortunio si verifichi nella pubblica strada o, comunque, non in luoghi identificabili con quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato.**

Non sono perciò indennizzabili gli infortuni occorsi sulle scale condominiali (si veda al proposito Cass. n.9211/03) o sulla rampa di accesso al garage (Cass. n.13629/07). L'*itinere*, in pratica, inizia una volta giunti sulla pubblica via e ciò perché, *in primis*, tale è, a ben leggere, il disposto dell'art.12 del D.Lgs. n.38/00.

La Cassazione fa riferimento a varie ulteriori argomentazioni:

- ➡ il proprietario dell'abitazione ha anche, se non la disponibilità completa, quanto meno il potere di intervenire efficacemente - anche attraverso la doverosa sollecitazione degli organi preposti all'amministrazione - su tutto ciò che riguarda i beni condominiali,

sicché non è rinvenibile alcuna valida ragione per l'attribuzione di indennità o rendite aventi la loro causa nell'infortunio che il lavoratore subisca in detti luoghi;

- ➔ sussistono ragioni di equilibrio di finanza pubblica che impediscono una lettura troppo estensiva delle norme;
- ➔ all'interno degli spazi condominiali ci si trova in una classica ipotesi di rischio generico, gravante su tutti i consociati, senza nessun aggravio di rischio derivante dal lavoro.

La tutela è dunque delimitata secondo il principio espresso nella sentenza della Cassazione, Sez. Lavoro, n.15777/07:

“Per la configurabilità di un infortunio in itinere è necessario il suo verificarsi nella pubblica strada e, comunque, non in luoghi identificabili in quelli di esclusiva proprietà del lavoratore assicurato o in quelli di proprietà comune, quali le scale ed i cortili condominiali, il portone di casa o i viali di complessi residenziali con le relative componenti strutturali”.

L'Inail, con nota di istruzioni alle sedi inviata il 12 gennaio 2004, ha precisato che può considerarsi compresa nel percorso protetto quella particolare tipologia di strade condominiali che, essendo aperte al traffico di un numero illimitato di veicoli, presenta caratteristiche di utilizzo e condizioni di rischio che non coincidono con quelle indicate dalla Suprema Corte. L'Istituto ricorda come la stessa Cassazione abbia avuto modo, in passato, di precisare che, dalla nozione di “strada” quale area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, restino escluse soltanto le strade riservate all'uso esclusivo di privati proprietari.

Tali precisazioni consentono di **non ritenere** indennizzabili gli eventi occorsi in ambito condominiale (scale, rampe etc), ma di **ammettere** all'indennizzo l'infortunio occorso nelle strade che, pur di proprietà privata, siano destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indistinta e siano, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli.

E dove finisce?

Per quanto attiene agli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro, non vi è dubbio che – quando ne ricorrano tutti i presupposti – l'evento sia tutelabile e che vada inquadrato non come infortunio *in itinere*, bensì come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i confini dell'ambito aziendale, nella vasta accezione di cui all'art.1, DPR 30 giugno 1965, n.1124, segnano il discrimine tra infortunio *in itinere* e evento occorso in occasione di lavoro all'interno dell'azienda.

Perciò dal momento in cui, ad esempio, il lavoratore entri nel cortile aziendale, l'eventuale infortunio occorsogli non va qualificato come *itinere*. Non si tratta di un dato meramente statistico, perché tale evento andrà a incidere sul tasso specifico aziendale. Gli eventi *in itinere*, viceversa, non vengono attribuiti alle singole PAT, ma entrano nel calcolo degli oneri generali definiti a livello nazionale.

È perciò buona norma, al momento del ricevimento del modello 20SM, verificare che non vi siano riportati infortuni *in itinere*.

IL CASO

Itinere non indennizzabile e sanzione per omessa denuncia di infortunio



Una volta acclarati i limiti dell'indennizzabilità, ci si può chiedere: cosa succede se il datore di lavoro non invia la denuncia di infortunio qualora venga a conoscenza che le circostanze dell'evento sono fuori dalla tutela infortunistica?

Facciamo un caso concreto:

1. un lavoratore si fa male nel vialetto condominiale mentre sta andando a prendere la macchina per recarsi al lavoro;
2. all'ospedale viene redatto un certificato di infortunio;
3. la ditta riceve il certificato ma, avendo avuto notizia dell'esatta dinamica, non redige la prevista denuncia di infortunio.



Il datore di lavoro è sanzionabile ex art.53 del T.U. n.1124/65?

Va ricordato che la sanzione per la tardata o omessa denuncia di infortunio è elevata, atteso che va da un minimo di € 1.290,00 a un massimo di € 7.745,00.

L'articolo citato prevede che il datore di lavoro sia tenuto a denunciare all'Istituto assicuratore gli infortuni da cui siano colpiti i dipendenti prestatori d'opera e che siano prognosticati non guaribili entro tre giorni, **indipendentemente da ogni valutazione circa la ricorrenza degli estremi di legge per l'indennizzabilità**.

L'Inail, dopo avere impartito istruzioni diverse nel 1998, ha definitivamente chiarito nel 2011 che, anche qualora un infortunio *in itinere* risulti nel corso dell'istruttoria non indennizzabile per motivi amministrativi o medici, l'eventuale mancato invio della denuncia va comunque sanzionato. La ragione è da ricercarsi, appunto, nel fatto che la valutazione dell'indennizzabilità spetta solo all'Istituto e l'obbligo di denuncia scatta **per il solo ricevimento del certificato medico di infortunio** (e quindi non vi è alcun obbligo se perviene un certificato di malattia, a meno che la denuncia non venga chiesta dall'Inail in esito a un'attività istruttoria).

Non va dimenticato che la denuncia di infortunio ha proprio lo scopo di chiarire, fra l'altro, le cause e le circostanze dell'evento.



Cosa dovrà dunque fare un datore di lavoro che riceva un certificato medico di infortunio per un caso che appare *ictu oculi* non tutelabile?

Egli dovrà egualmente inviare nei termini di legge la denuncia e **allegare** eventuali ulteriori spiegazioni circa la dinamica, che consentano all'Inail di valutare l'indennizzabilità. Non va dimenticato che, con la nuova procedura per la denuncia di infortunio *on line*, vi è la possibilità di allegare 2 *file* in formato pdf che possono servire proprio a questo scopo.

L'Inail, ovviamente, se ritiene il caso non indennizzabile, comunicherà che il caso va trattato come malattia e lo segnalerà, se del caso, all'Inps.